

PREMESSA

Scopo della presente istruzione operativa è regolamentare l'attività ai fini dell'anticorruzione. Le fonti normative di riferimento sono elencate nell'Istruzione operativa I-FQ-008.



Legge 6 novembre 2012, n 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

PROCEDURA

Nell'ultima Determina dell'ANAC n. 1064 del 13/11/19 è trattato anche il tema del PANTOUFLAGE”.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 190/12 ha inserito il comma 16-ter all'art. 53 della Legge 165/01:

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

L'art. 21 del D.Lgs. 39/13 inoltre amplia il raggio di azione del comma 16-ter

Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al [comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Pertanto la nostra Azienda si è adeguata alla normativa con questa modalità:

1. All'atto di assunzione dal 1 febbraio 2020 il personale neo assunto firmerà una dichiarazione di avvenuta conoscenza di questo vincolo denominato “*Divieto di pantouflage*”;

2. Sempre dal 1 febbraio 2020 il personale al momento della cessazione firmerà una dichiarazione di avvenuta conoscenza di questo vincolo denominato “*Divieto di pantouflage*”;
3. Nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici verrà inserita la clausola di esclusione prevista dall’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter della legge 165/01.